



Provincia di Macerata

IL PRESIDENTE

Prot. n. (vedi segnatatura)

Macerata, li 23/12/2022

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale economia circolare
Divisione III – Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti e tracciabilità
EC@Pec.Mite.Gov.it

p.c. Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale
Nucleo Operativo Ecologico di Ancona
san38863@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Interpello sull'applicazione dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, le Province possono inoltrare a Codesto Ministero istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale; le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza di questa Provincia in materia ambientale.

A tal fine si pone a Codesto Ministero il seguente quesito.

Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis: Corte di Cassazione, Sez. III, 20 settembre 2013, n. 21648), non vi era dubbio che la conservazione del registro in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, integrasse gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato. E, anche ove il registro si fosse trovato momentaneamente trasferito nello studio di un consulente – per poi, nel corso di un'ispezione essere riportato presso lo stabilimento, in modo da rendere possibile, seduta stante, l'esame e il controllo da parte degli agenti – si sarebbe configurato comunque la condotta sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/06. Secondo tale orientamento, l'obbligo di tenuta dei registri non si esauriva nella istituzione degli stessi registri, ma comprendeva – come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 190, la cui omissione configurava una violazione dell'obbligo di regolare tenuta – anche quello della loro custodia presso l'impresa ove avveniva la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli.

Valutato tuttavia che, più recentemente, la Corte di Cassazione – Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132 – ha proposto sull'argomento un diverso ed opposto principio di diritto secondo cui, a fronte della violazione dell'art. 190, la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 258, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06, poiché tale disposizione riguarda puntualmente l'omessa tenuta dei registri tout court, e non

anche la loro tenuta in luogo diverso da quello ex lege previsto. Pertanto, alla luce del nuovo e recente arresto giurisprudenziale, chi viola l'art. 190 del D. Lgs. n. 152/06, relativo al luogo di conservazione dei registri cronologici di carico e scarico, non può essere sanzionato ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/06, poiché manca nello stesso una corrispondente disposizione sanzionatoria: *“L'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 190, comma 3) ma la loro tenuta in altro luogo (nel caso di specie presso la sede legale) non è sanzionata direttamente (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, sanziona amministrativamente l'omessa tenuta dei registri tour court)”*.

Considerato pertanto che, alla luce dell'ultima pronuncia della Suprema Corte, l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti, allo stato, benché previsto direttamente dalla legge (art. 190 D. Lgs. n. 152/2006), parrebbe palesarsi come una norma giuridica imperfetta nella quale una condotta, pur vietata, non integra però gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale, con la conseguenza che la detenzione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso, ancorché vicino, dal luogo di produzione, possa divenire prassi usuale tra gli operatori di settore e così rendere vano il precetto di legge.

Per quanto sopra esposto si chiede a Codesto Ministero di voler indicare quale sia la più corretta interpretazione della narrata evoluzione giurisprudenziale e, conseguentemente, di voler fornire un univoco indirizzo operativo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Sandro Parcaroli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa